

**DIPARTIMENTO DI COMUNICAZIONE ED ECONOMIA
REGOLAMENTO DIDATTICO DEL CORSO DI LAUREA IN
“Analisi dei Dati per l'Impresa e la Finanza” (CLASSE L-41)**

Indice

Art. 1 – Premesse e finalità	pag. 1
Art. 2 – Conoscenze richieste per l'accesso e modalità di ammissione	pag. 1
Art. 3 - Organizzazione didattica	pag. 2
Art. 4 - Iscrizione a tempo parziale	pag. 2
Art. 5 – Esami e verifiche del profitto	pag. 2
Art. 6 – Iscrizione agli anni successivi	pag. 3
Art. 7 – Iscrizione a singoli insegnamenti	pag. 3
Art. 8 – Trasferimenti da altri corsi di studio o da altri atenei e riconoscimento crediti	pag. 3
Art. 9 – Piani di studio	pag. 4
Art. 10 – Prova finale	pag. 4
Art. 11 – Conseguimento della laurea	pag. 4
Art. 12 – Tutorato	pag. 5
Art. 13 – Assicurazione della qualità della didattica	pag. 5
Art. 14 – Trasparenza e conflitto di interessi	pag. 5
Art. 15 - Norme finali e transitorie	pag. 5

Art. 1 – Premesse e finalità

1. Il presente Regolamento disciplina gli aspetti organizzativi e didattici del Corso di laurea in Analisi dei dati per l'impresa e la finanza (L- 41), di seguito CdS, in conformità alla normativa vigente in materia, allo Statuto dell'Università di Modena e Reggio Emilia, al Regolamento Didattico di Ateneo, nonché alle altre norme regolamentari vigenti. Il Regolamento Didattico di Ateneo è consultabile on line all'indirizzo <https://www.unimore.it/it/ateneo/statuto-e-regolamenti/regolamenti-didattici-dei-corsi-di-studio>.
2. Il CdS afferisce al Dipartimento di Comunicazione ed Economia, di seguito Dipartimento. L'organo collegiale competente è il Consiglio di Corso di Studi in Analisi di dati per l'impresa e la finanza, di seguito indicato con CCdS, che svolge la sua attività secondo quanto previsto dallo Statuto e dalle norme vigenti in materia, per quanto non disciplinato dal presente Regolamento. È fatta salva la possibilità che le decisioni di competenza del Consiglio di corso di laurea vengano assunte direttamente dal Consiglio di Dipartimento.
3. Le principali informazioni riguardanti i requisiti di ammissione, l'eventuale numero massimo di posti disponibili, la durata, la modalità di erogazione, degli insegnamenti e le tasse di iscrizione sono consultabili on line sul portale www.university.it, nonché sul portale dell'Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia www.unimore.it

Art. 2 – Conoscenze richieste per l'accesso e modalità di ammissione

1. Gli studenti che intendono iscriversi al CdS devono essere in possesso di un diploma di scuola secondaria superiore o di altro titolo conseguito all'estero, riconosciuto idoneo in base alla normativa vigente.
2. Per assicurare la proficua frequenza negli studi, occorre possedere solide nozioni di matematica, logica e comprensione verbale, la conoscenza di base della lingua inglese e la familiarità con le più diffuse applicazioni informatiche non specialistiche.
3. Le conoscenze preliminari saranno verificate attraverso un test di accesso e sarà necessario il raggiungimento di una soglia minima nei differenti punteggi di area disciplinare. Eventuali lacune nelle conoscenze preliminari potranno comportare l'assegnazione di obblighi formativi aggiuntivi che dovranno essere colmati entro il primo anno di corso, secondo le indicazioni pubblicate alla voce didattica del sito di Dipartimento www.dce.unimore.it
4. Nel caso in cui, per la coorte di immatricolati di riferimento, sia previsto il numero programmato, l'accesso al CdS avviene nel limite dei posti disponibili e secondo le modalità indicate nell'apposito bando di ammissione pubblicato sul sito dell'Ateneo <https://www.bandi.unimore.it/>. L'esito del test può determinare l'attribuzione di specifici obblighi formativi aggiuntivi (di seguito OFA) secondo le modalità esplicitate nel medesimo; tali OFA sono da soddisfare entro il termine del primo anno di corso, secondo le indicazioni pubblicate alla voce didattica del

Approvato dal Consiglio di Amministrazione e dal Senato Accademico nelle rispettive sedute del 19/04/2024 e del 14/05/2024.

sito di Dipartimento www.dce.unimore.it

5. Lo studente che risulti non aver assolto gli OFA entro il termine ultimo per l'iscrizione al secondo anno di corso viene iscritto come ripetente al primo anno di Corso. In alternativa, è sua facoltà rinunciare agli studi e re-isciversi al primo anno del CdS, oppure chiedere l'iscrizione ad altro corso di laurea, secondo quanto previsto dal regolamento didattico di quest'ultimo.

Art. 3 - Organizzazione didattica

1. Il CdS può essere articolato in uno o più curricula, che sono attivati secondo quanto indicato, per la coorte di immatricolati nell'anno accademico di riferimento. Le relative informazioni sono pubblicate sul portale www.university.it, nonché sul portale dell'Università di Modena e Reggio Emilia www.unimore.it.

2. Le attività formative programmate per la coorte di studenti immatricolati nell'anno accademico di riferimento, l'elenco degli insegnamenti previsti nei vari anni di corso con riferimento ai settori scientifico-disciplinari e agli ambiti disciplinari in cui si articola l'ordinamento didattico del CdS, la loro eventuale organizzazione in moduli, i CFU assegnati a ciascuna attività formativa sono consultabili sul portale www.university.it, nonché sul sito www.unimore.it e sul sito i Dipartimento www.dce.unimore.it.

3. Con le stesse modalità sono resi noti, prima dell'inizio delle lezioni, per ciascun insegnamento o modulo i nominativi dei docenti responsabili, gli obiettivi formativi, i programmi, le eventuali propedeuticità, i metodi didattici adottati, i risultati di apprendimento attesi e i metodi di accertamento dei risultati di apprendimento.

4. I calendari delle lezioni e degli esami sono consultabili sul portale www.university.it nonché sul sito www.unimore.it e sul sito i Dipartimento www.dce.unimore.it.

5. Ad 1 CFU corrispondono 25 ore di impegno medio per studente, assicurando che almeno 13 di esse siano a disposizione dello studente per lo studio personale o per altre attività formative di tipo individuale, salvo nel caso in cui siano previste attività formative ad elevato contenuto sperimentale o pratico, indicate nell'ordinamento didattico del corso di studio.

6. L'attività didattica degli insegnamenti è organizzata in due periodi didattici (semestri).

Art. 4 - Iscrizione a tempo parziale

1. Il CdS può prevedere per gli studenti l'iscrizione in regime di studio a tempo parziale, previa delibera del Consiglio di Dipartimento. Tale regime prevede un impegno pari alla metà di quanto previsto per l'anno di corso di riferimento, fermi restando gli eventuali obblighi di frequenza di cui al successivo art.5, comma 6. L'opzione resta ferma per due anni accademici.

Art. 5 – Esami e verifiche del profitto

1. Per ciascuna attività formativa è previsto un accertamento conclusivo alla fine del periodo in cui si è svolta l'attività. Nel caso di un insegnamento integrato o comunque articolato in più moduli, l'accertamento del profitto dello studente determina una votazione unica sulla base di una valutazione collegiale, contestuale e complessiva. Con il superamento dell'accertamento conclusivo lo studente acquisisce una votazione espressa in trentesimi o una idoneità, unitamente ai CFU attribuiti all'attività formativa.

2. Il numero massimo degli esami o valutazioni finali del profitto necessari per il conseguimento del titolo non può essere superiore a 20. Al fine del computo vanno considerate le seguenti attività formative:

- 1) di base;
- 2) caratterizzanti;
- 3) affini o integrative;
- 4) a scelta (conteggiate complessivamente come un solo esame).

3. Gli accertamenti finali possono consistere in: esame orale o prova scritta o relazione scritta o orale sull'attività svolta oppure test con domande a risposta libera o a scelta multipla o prova di laboratorio o esercitazione al computer. Le modalità dell'accertamento finale, che possono comprendere anche più di una tra le forme su indicate e la possibilità di effettuare accertamenti parziali in itinere, nonché i relativi criteri di valutazione, sono indicati prima dell'inizio delle lezioni dal docente responsabile dell'attività formativa. Le modalità con cui si svolge l'accertamento devono essere le stesse per tutti gli studenti e rispettare quanto stabilito all'inizio dell'anno accademico. Le verifiche del profitto si svolgono previo accertamento dell'identità dei candidati e sono effettuate in presenza di pubblico.

4. Gli eventuali accertamenti in itinere non dovranno apportare turbative alla didattica degli altri insegnamenti e non potranno essere sostitutivi degli accertamenti previsti al comma 1.

5. Le competenze relative alle ulteriori conoscenze linguistiche verranno verificate tramite prove scritte od orali,

Approvato dal Consiglio di Amministrazione e dal Senato Accademico nelle rispettive sedute del 19/04/2024 e del 14/05/2024.

prove pratiche di laboratorio e/o test al computer il cui esito positivo determinerà l'attribuzione dei crediti formativi previsti. I risultati degli stages/tirocini saranno verificati attraverso colloqui orali, sia in itinere che al termine del tirocinio, il cui esito positivo determinerà l'attribuzione dei crediti formativi previsti

6. Per poter sostenere la verifica finale del profitto e conseguire i CFU relativi a ciascun insegnamento non sono previsti obblighi di frequenza. Per ogni attività formativa vengono fissati almeno sei appelli di verifica del profitto per anno solare (inteso come i 12 mesi successivi alla conclusione dell'erogazione dell'insegnamento).

7. È consentito fissare appelli per gli esami di profitto solo nei periodi in cui il calendario didattico non prevede lezioni. Per gli studenti fuori corso, previa delibera del Consiglio di Dipartimento, possono essere previsti appelli straordinari nei periodi da marzo a maggio e da ottobre a dicembre. Per ogni attività formativa, può essere prevista una limitazione all'iscrizione ad appelli d'esame nel caso di risultati negativi in appelli precedenti ed in caso di reiterata assenza ingiustificata. Detta limitazione è applicata anche agli studenti fuori corso e opportunamente pubblicizzata nelle schede di insegnamento alla voce verifica dell'apprendimento.

8. Possono essere previste propedeuticità obbligatorie tra esami, con l'intento di indicare le competenze utili alla piena fruizione della didattica impartita: tali propedeuticità sono indicate nell'apposita pagina alla voce didattica del sito di Dipartimento www-dce.unimore.it. Posso essere altresì previste incompatibilità tra esami statuari e libera scelta indicati alla voce didattica del sito di Dipartimento www-dce.unimore.it.

9. I CFU acquisiti hanno validità per un periodo di 9 anni dalla data dell'esame. Dopo tale termine il CCdS dovrà verificare l'eventuale obsolescenza dei contenuti conoscitivi provvedendo eventualmente alla determinazione di nuovi obblighi formativi per il conseguimento del titolo di studio.

10. Le Commissioni giudicatrici degli esami e delle altre prove di verifica del profitto sono nominate in conformità a quanto previsto dal Regolamento Didattico di Ateneo.

Art. 6 – Iscrizione agli anni successivi

1. Per l'iscrizione al secondo e terzo anno del Corso di studio, è richiesta l'acquisizione di un numero minimo di CFU, deliberato ogni anno dal Consiglio di Dipartimento, fermo restando quanto disposto dal precedente art. 2 per l'iscrizione al secondo anno in merito all'assolvimento degli OFA.

2. Lo studente viene iscritto come fuori corso se, avendo acquisito tutte le frequenze previste per il conseguimento del titolo accademico, si trova in difetto di esami.

3. Lo studente decade comunque dallo status di iscritto qualora non superi alcun esame di profitto per otto anni accademici consecutivi. Nel caso in cui lo studente abbia sostenuto tutti gli esami e sia in difetto della sola prova finale non incorre nella decadenza agli studi.

Art. 7 – Iscrizione a singoli insegnamenti

1. Agli interessati che siano in possesso del titolo di studio richiesto per l'accesso al corso nel quale è impartito l'insegnamento è consentita l'iscrizione a singoli insegnamenti attivati presso il corso di studio, per un numero massimo di due insegnamenti.

Art. 8 – Trasferimenti da altri corsi di studio o da altri atenei e riconoscimento crediti

1. Il trasferimento da altri corsi di studio o da altri atenei è consentito senza verifica delle conoscenze e competenze effettivamente possedute, ricorrendo eventualmente a colloqui, presentando l'apposita domanda entro il 31 ottobre.

L'eventuale riconoscimento dei CFU avverrà ad opera del CCdS secondo i seguenti criteri:

a) se lo studente proviene da un Corso di studio della medesima classe, la quota di CFU relativi al medesimo settore scientifico disciplinare direttamente riconosciuta è pari, di norma, al 100%. Mancati riconoscimenti, in caso di contenuti non coerenti con gli obiettivi formativi specifici del Corso di Studi, saranno adeguatamente motivati dal CCdS;

b) se lo studente proviene da un Corso di Studio dell'Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia appartenente ad una classe diversa, la quota di CFU relativi al medesimo settore scientifico disciplinare direttamente riconosciuta è pari di norma al 100%. Mancati riconoscimenti, in caso di contenuti non coerenti con gli obiettivi formativi specifici del Corso di Studi, saranno adeguatamente motivati dal CCdS;

c) in caso di SSD diversi, verrà valutata dal CCdS la congruità dei contenuti per decidere in merito al riconoscimento o meno dei relativi CFU;

d) se lo studente proviene da un Corso di studio di altro Ateneo appartenente ad una classe diversa, oppure erogato in teledidattica (accreditato ai sensi del regolamento ministeriale di cui all'articolo 2, comma 148, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito dalla legge 24 novembre 2006, n. 286) i riconoscimenti dei CFU conseguiti verranno valutati caso per caso;

- e) per attività erogate in teledidattica non accreditate ai sensi del regolamento ministeriale di cui all'articolo 2, comma 148, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, eventuali riconoscimenti saranno effettuati caso per caso;
 - f) nel caso in cui sussistano specifiche convenzioni, il riconoscimento di crediti acquisiti presso altre università italiane o straniere può essere determinato in maniera automatica, compatibilmente con quanto previsto dai regolamenti di ateneo e dalla normativa vigente in materia.
2. In caso di convalida integrale di un esame sostenuto e dei crediti acquisiti, viene confermato il voto originario. In tutti gli altri casi, il voto finale terrà comunque conto del/dei voto/i del/degli esame/i originario/i e dell'eventuale colloquio integrativo.
 3. L'ammissione ad anni successivi al primo è subordinata al riconoscimento di un numero minimo di crediti, deliberato ogni anno dal Consiglio di Dipartimento, conseguiti con il riconoscimento di insegnamenti obbligatori previsti nell'anno di corso antecedente a quello per il quale si richiede l'ammissione.

Art. 9 – Piani di studio

1. Tutti gli studenti devono completare il piano di studio curriculare con la definizione delle attività formative autonomamente scelte dallo studente. Gli studenti devono presentare un piano di studio che deve essere, in ogni caso, conforme all'ordinamento didattico del corso di studi dell'anno accademico di immatricolazione.
2. Le attività formative autonomamente scelte dallo studente, purché coerenti con il progetto formativo ai sensi dell'articolo 10, comma 5, lettera a) del D.M. 270/2004, potranno essere scelte nell'ambito di tutti gli insegnamenti impartiti nei corsi di studio erogati dall'Ateneo, fatte salve le limitazioni deliberate dal Consiglio di Dipartimento, dovute alla sostanziale sovrapposizione dei programmi d'esame con insegnamenti obbligatori del corso studi. Non è ammessa la ripetizione, con eventuale modifica della valutazione relativa, di un esame già superato, anche nel caso di attività formative convalidate da precedente carriera. Le attività formative sono registrate con il voto e il numero di CFU che a loro compete.
3. I piani di studio individuali vengono compilati online dagli studenti, secondo termini resi noti ogni anno attraverso il sito web del Dipartimento. Il Presidente del CCdS valuta i piani di studio individuali verificandone la congruità rispetto ai criteri di approvazione e si pronuncia in via definitiva entro il 31 luglio. Lo studente, nel caso in cui la sua proposta non sia ritenuta approvabile, ha diritto ad essere ascoltato dal Presidente cui esporrà le motivazioni alla base della propria scelta in un colloquio i cui esiti verranno inseriti nel verbale del successivo consiglio del CdS

Art. 10 – Prova finale

1. In conformità a quanto previsto dall'ordinamento didattico del CdS, la prova finale consiste nella produzione di un elaborato finale contenente l'analisi di processo ed i risultati raggiunti nel progetto assegnato nel periodo di tirocinio previsto per il terzo anno. In alternativa lo studente potrà proporre un progetto autonomo ed alternativo a quello realizzato durante il periodo di stage, coordinato da un tutor accademico. Alla prova finale sarà attribuito un punteggio di merito che concorre alla formazione del voto finale di laurea, secondo le indicazioni contenute nell'art.11, comma 3.
2. La prova finale può essere sostenuta in una lingua straniera, preventivamente concordata con il Presidente del CCdS. In questo caso deve essere predisposto anche un riassunto esteso del lavoro/dell'attività svolto/a in lingua italiana. Per ogni studente viene nominato un docente o un ricercatore, incaricato di seguire la preparazione alla prova finale e di relazionare in merito alla commissione.
3. L'assegnazione degli argomenti e l'individuazione del docente di cui sopra avvengono tramite accordo personale tra docente e studente, entro 3 mesi dalla data della sessione di laurea.
4. Le commissioni giudicatrici per la prova finale sono nominate dal Direttore del Dipartimento e sono composte da sette membri.

Art. 11 – Conseguimento della laurea

1. La laurea si consegue con l'acquisizione di 180 CFU, nel rispetto del numero massimo di esami o valutazioni finali del profitto previste. Lo studente dovrà inoltre aver superato con esito positivo la prova finale di cui all'articolo precedente.
2. Le modalità e i criteri per la valutazione conclusiva devono in ogni caso tenere conto dell'intera carriera dello studente all'interno del CdS, dei tempi e delle modalità di acquisizione dei CFU, nonché di ogni elemento ritenuto rilevante.
3. Il voto finale di laurea è espresso in centodecimi. Il voto minimo per superare la prova è

sessantasei/centodecimi. Il voto finale è costituito dalla somma dei punteggi previsti da apposito Regolamento approvato dal Consiglio di Dipartimento e reso disponibile alla voce didattica del sito di Dipartimento www.dce.unimore.it. Esso consiste nella media ponderata per il numero dei crediti formativi degli esami sostenuti incrementata di ulteriori punti, sulla base della conclusione del percorso entro la normale durata, dei crediti conseguiti all'estero e della valutazione dell'elaborato finale, in coerenza con le disposizioni deliberate dal consiglio di dipartimento e disponibili al link: <https://www.dce.unimore.it/it/didattica/organizzazione-didattica/tesi-di-laurea>. È comunque prevista l'attribuzione di 1 punto di bonus agli studenti che abbiano svolto il ruolo di rappresentanti, che abbiano partecipato alla formazione e che soddisfino i requisiti previsti nell'ambito del "Progetto Empowerment".

4. È possibile conseguire la laurea anche in un tempo minore della durata normale del CdS (tre anni). È possibile sostenere le verifiche di profitto delle attività formative dell'anno di corso successivo soltanto dopo aver superato quelle dell'anno di corso cui si è iscritti e quelle relative agli anni precedenti.

Art. 12 – Tutorato

1. Il CCdS organizza attività di tutorato in conformità con quanto deliberato dagli organi accademici e dal Consiglio di Dipartimento. Il CCdS può avvalersi delle eventuali iniziative di Dipartimento e/o di Ateneo.
2. Il CCdS assicura, per quanto di competenza, le necessarie informazioni al Nucleo di Valutazione di Ateneo per lo svolgimento delle funzioni previste dall'art. 1, comma 2 della legge n. 370/1999.

Art. 13 – Assicurazione della qualità della didattica

1. Il Presidente è il responsabile della qualità del CdS. Sotto la sua direzione e in coordinamento con il CCdS vengono svolte le attività di assicurazione della qualità, documentate nella Scheda Unica Annuale del CdS (SUA-CdS), nei Rapporti di Riesame Annuali, nella Scheda di Monitoraggio Annuale e nei Rapporti Ciclici di Riesame. Gli obiettivi dell'assicurazione della qualità sono definiti dal CdS in coerenza con le politiche della qualità stabilite a livello di Ateneo e di Dipartimento.
2. Il Presidente è affiancato nelle attività di assicurazione della qualità da un gruppo di gestione (coincidente con il gruppo di riesame) che include obbligatoriamente una componente studentesca.
3. Presso il Dipartimento è istituita la Commissione paritetica docenti-studenti che svolge attività di monitoraggio dell'offerta formativa e della qualità della didattica, nonché dell'attività di servizio agli studenti da parte dei professori e dei ricercatori; individua indicatori per la valutazione dei risultati delle stesse e formula pareri sull'attivazione e soppressione dei corsi di studio. La Commissione, basandosi sull'analisi della SUA-CdS, dei Rapporti di Riesame e di altre fonti, redige annualmente e pubblica per ciascun CdS una relazione in cui viene valutata la qualità dei progetti di Corso di Studio.

Art. 14 – Trasparenza e conflitto di interessi

1. Ai fini di quanto previsto dalla normativa vigente in materia di trasparenza dei corsi di studio, ogni ulteriore informazione riguardante le caratteristiche del CdS, nonché i servizi agli studenti e gli altri aspetti di carattere amministrativo è pubblicata e aggiornata sui siti di Dipartimento e di Ateneo, agli indirizzi www.dce.unimore.it e www.unimore.it.
2. Nelle prove di ammissione, di verifica del profitto e nelle prove finali il docente che abbia rapporti di coniugio, parentela e affinità fino al quarto grado con il candidato deve astenersi dal prendere parte alla commissione esaminatrice.
3. Lo svolgimento di dette prove è ispirato ai principi del Codice Etico di Ateneo.

Art. 15 - Norme finali e transitorie

1. Le modifiche al presente Regolamento sono approvate con le stesse modalità di cui all'art. 9 del Regolamento Didattico di Ateneo.
2. Con l'entrata in vigore di eventuali modifiche al RDA o di altre nuove disposizioni in materia si procederà in ogni caso alla verifica e all'integrazione del presente Regolamento.
3. Il presente Regolamento si applica a tutti gli studenti immatricolati al Corso di studio ed ha validità sino all'emanazione di eventuali successive modifiche e/o integrazioni; per quanto compatibile si applica anche agli iscritti di altre coorti.
4. Per quanto non previsto dal presente Regolamento, si fa riferimento al regolamento didattico di Ateneo.